

Codice A1813C

D.D. 23 dicembre 2025, n. 2754

**R.D. n. 523/1904, L.R. n 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i..
Autorizzazione Idraulica - Pratica AIPO n° 554/2021A e Concessioni demaniale per scarico n°
17 - Loc. Cascina Bagnod in Dora Baltea, nel Comune di Ivrea (TO) - Pratica TOSC5956
Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con sede a Torino - Corso XI
Febbraio 14 (P.I. 07937540016) (Codice soggetto 68838).**



ATTO DD 2754/A1813C/2025

DEL 23/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. n 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i..
Autorizzazione Idraulica - Pratica AIPO n° 554/2021A e Concessioni demaniale per
scarico n° 17 – Loc. Cascina Bagnod in Dora Baltea, nel Comune di Ivrea (TO) -
Pratica TOSC5956
Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con sede a Torino – Corso
XI Febbraio 14 (P.I. 07937540016) (Codice soggetto 68838)

In data 08/11/2021 con nota prot. 52486, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con sede a Torino – Corso XI Febbraio 14 (P.I. 07937540016) ha presentato domanda di autorizzazione e concessione demaniale per scarico n° 17 – Loc. Cascina Bagnod in Dora Baltea (TO)

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'ing. Alberto Vaudagna, costituiti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da Planimetria di inquadramento e catastale, Relazione tecnica e documentazione fotografica.

In dettaglio le opere per le quali è richiesta l'autorizzazione idraulica e le relative concessioni demaniali sono le seguenti: scarico n° 17 – Loc. Cascina Bagnod in Dora Baltea – Comune di Ivrea (TO).

Vista l'Autorizzazione Idraulica dell'Autorità Interregionale per il fiume Po, espressa con nota pervenuta in data 18/02/2022 – Prot. N° 7162, Fasc. n° 554/2021A e allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 16.12.2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 2745 del 24/01/2022 nei confronti della Soc. richiedente Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con sede a Torino – Corso XI Febbraio 14 (

P.I. 07937540016).

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la seguente concessione demaniale, per anni 30 fino al 31/12/2055, sulla base dello schema del disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente i disciplinari ed a versare il deposito cauzionale nell'esercizio **2025**, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il canone annuo è determinato in **Euro 218,00** (Euro duecentodiciotto), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con **D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024**

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento sono state versate le spese di istruttoria e sopralluogo pari a **€. 50,00** a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento PagoPa in data **25/11/2025**;

Vista la Determina di Accertamento ed impegno N° 662 del 15/03/2022 del deposito cauzionale – canone e spese istruttoria.

- Visto che a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente ha presentato ricevuta di pagamento del **25/11/2025**, riferita alla cauzione pari a €. 382,00 ed al canone demaniale, sulla base tabella canoni vigente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre

2004, n. 14";

- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008.;
- Vista legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- Vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";
- Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027".;
- D.G.R. n. 5-1482/2025/XII, Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027".;
- Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

di prendere atto dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 rilasciata secondo quanto stabilito dall'AIPo con nota pervenuta in data 18/02/2022 – Prot. N° 7162, Fasc. n° 554/2021A allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di concedere alla Società Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con sede a Torino – Corso XI Febbraio 14 (P.I. 07937540016) l'occupazione dell'area demaniale per scarico n° 17 – Loc. Cascina Bagnod in Dora Baltea, nel Comune di Ivrea (TO).

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

di stabilire:

a. la decorrenza delle concessione dalla data del presente provvedimento;

- b. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, il mancato versamento del deposito cauzionale entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione delle concessioni;
- c. la durata delle concessioni in anni 30 fino al **31.12.2055**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella presente Determinazione;
- d. che il canone annuo, fissato in **Euro 218,00** è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti;

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Antonella Carrer

Riccardo Crivellari

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. TOSC5956_Bozza_Disciplinare_di_Concessione_SMAT_IVREA.pdf
2. PARERE_AIPO.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOSC5956** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Disciplinare di Concessione demaniale per scarico n° 17 – Loc. Cascina Bagnod in Dora Baltea, nel Comune di Ivrea (TO), ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con sede a Torino – Corso XI Febbraio 14 (P.I. 07937540016) nella persona del Direttore Generale, ing. Marco ACRI, delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per per scarico n° 17 – Loc. Cascina Bagnod in Dora Baltea, nel Comune di Ivrea (TO), come indicato nella documentazione allegata all’istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l’amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l’esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell’opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n° del , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 - Durata della concessione. Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 30** e pertanto con scadenza al **31/12/2055**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di **€. 218,00**; Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 31° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione demaniale a favore della Regione. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa

Art. 7 Spese per la Concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede sede di Torino. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE

Ing. Marco ACRI

Dott. Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

()Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005.*

SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
chiara.manavello@smatorino.postecert.it

e p.c.

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

REGIONE PIEMONTE
Settore Tecnico regionale
Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri,

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione/nulla osta in sanatoria per scarichi sfioratori in Comune di Ivrea.
Trasmissione integrazioni.

Pratica AIPO n. 554/2021A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota n° 11140 del 17.2.2022 (acquisita in pari data dal prot. AIPO n° 9891) con cui la SMAT S.p.A. trasmetteva a questa Agenzia le integrazioni progettuali richieste per il rilascio del parere idraulico di competenza relativo allo scaricatore N.2 in Loc. Via delle Germane, in comune di Ivrea e recapitante nella Roggia Boasca, rio secondario in sponda sinistra della Dora Baltea;

VISTI:

- gli elaborati progettuali trasmessi con la sopracitata nota, costituiti da una relazione tecnica con annessi elaborati grafici (sezione, pianta e planimetria) e documentazione fotografica del pozzetto e del relativo punto di scarico recapitante nella Roggia Boasca;

IB/MG/ca

- il R.D. n. 523 del 25.07.1904, *“Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*;

CONSIDERATO che:

- lo scarico oggetto di autorizzazione è già esistente e risulta ammorsato in una scogliera in massi intasati con cemento (come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla sopracitata nota);
- La tubazione di scarico, nel punto di sbocco non presenta nessun dispositivo idraulico che impedisce alle acque della Roggia di risalire lungo la tubazione in caso di innalzamenti del livello idrico;

la scrivente Agenzia, per quanto di competenza, ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904, esprime parere favorevole al mantenimento dello scaricatore n.2 Loc. Via delle Germane subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- si dovrà prevedere l’installazione di una valvola di non ritorno tipo “clapet” allo sbocco della tubazione di scarico;
- il manufatto di non ritorno installato dovrà essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza e a carico del proponente;
- è fatto divieto assoluto depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi;
- è a carico del Proponente l’onere della sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in relazione a danni conseguenti a piene del corso d’acqua, pertanto la Ditta esecutrice dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici, al fine del tempestivo allontanamento di uomini e mezzi dalle aree allagabili;

Resta esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione concedente in ordine della stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell’alveo) in quanto resta obbligo del concessionario la manutenzione per conservare inalterata nel tempo la zona di imposta dello scarico e la porzione della sponda nei dintorni della tubazione di scarico stessa, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno all’uopo necessarie, sempre previa approvazione della competente Amministrazione Idraulica.

Il presente nulla osta si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del

IB/MG/ca

Proponente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di sorta.

Il presente nulla osta non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

L'Agenzia si riserva di ordinare modifiche alle opere di cui al presente nulla osta qualora queste, a causa di variazioni dell'assetto del corso d'acqua, divengano incompatibili con il buon regime idraulico dello stesso; in nessun caso il Proponente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente nulla osta, qualora intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Isabella Botta
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.